



STATUTO DI ENTE DI TERZO SETTORE (ODV)

ORIZZONTE DI SPERANZA

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - **Denominazione**

È costituita ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "*Codice del Terzo settore*") l'Associazione senza scopo di lucro denominata: "ORIZZONTE DI SPERANZA" - ODV.

Art. 2 - **Sede**

L'Associazione ha durata illimitata e la propria sede legale in Catania (CT), viale Attilio Grimaldi, 16/C e potrà costituire sedi periferiche in altre sedi nella medesima Città o Regione

Art. 3 - **Modalità, finalità e perseguimento delle attività**

L'Associazione ORIZZONTE DI SPERANZA è un'Organizzazione di volontariato apartitica ed aconfessionale; essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione e di ideologia politica e non persegue alcun fine commerciale o di lucro. Le attività dell'Associazione sono rivolte al perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale.

L'associazione si ispira ai seguenti principi: assenza del fine di lucro anche indiretto, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali (Consiglio direttivo, collegio dei revisori, ecc.) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

Gli aderenti dell'associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo, salvo quanto previsto nel capoverso successivo.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta, nei limiti previsti dalle leggi che regolano le associazioni di volontariato.

L'Associazione ha per scopo quello di promuovere il protagonismo dei cittadini, soprattutto giovani, nell'attuale società mediante esperienze di solidarietà e di integrazione sociale rivolti alle persone in condizione di fragilità sociale ed alle loro famiglie e si avvale delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti nonché dei contributi in denaro o in natura da parte di singoli cittadini, enti od associazioni

L'Associazione è apartitica e democratica, non persegue fini di lucro né di remunerazione ed opera soltanto per fini di solidarietà e si ispira ai principi generali del volontariato ed ai contenuti della legge 11 agosto 1991, nr. 266.

L'organizzazione è costituita allo scopo di praticare la carità cristiana mediante l'istituzione e la gestione di opere di interesse sociale, culturale e sportivo rivolte a favore della famiglia, dei portatori

di handicap, dei disabili, dei minori a rischio, degli anziani, degli ammalati, dei tossicodipendenti, dei detenuti, degli extracomunitari ed in genere di tutti coloro che vivono nei disagi sociali. L'organizzazione è costituita allo scopo di praticare la carità cristiana mediante l'istituzione e la gestione di opere di interesse sociale, culturale e sportivo rivolte a favore della famiglia, dei portatori di handicap, dei disabili, dei minori a rischio, degli anziani, degli ammalati, dei tossicodipendenti, dei detenuti, degli extracomunitari ed in genere di tutti coloro che vivono nei disagi sociali.

Le modalità previste e necessarie al raggiungimento degli scopi sociali saranno Le modalità previste e necessarie al raggiungimento degli scopi sociali saranno dettati dal Consiglio Direttivo nei modi che riterrà più opportuni.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi in conformità all'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per la realizzazione delle iniziative coerenti alle proprie finalità, l'Associazione ORIZZONTE DI SPERANZA potrà collaborare e aderire a consorzi, associazioni, organizzazioni non governative, Enti, Istituzioni, Fondazioni, imprese pubbliche e private, nazionali e internazionali nei limiti previsti dalle leggi che regolano le associazioni di volontariato.

Art. 4 – Attività dell'Associazione

Le entrate della associazione sono costituite da:

- contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili e immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/05/1995.

L'Associazione può dunque stipulare convenzioni con Enti e organismi internazionali (Nazioni Unite, Unione europea ecc.), nazionali (Stato, Regioni, Enti locali ecc.) e altri soggetti giuridici pubblici e privati e i loro consorzi, per la realizzazione di specifiche attività nei limiti di cui alla legge ed al presente articolo.

L'Associazione ha facoltà di chiedere sovvenzioni, finanziamenti, sponsorizzazioni a soggetti pubblici e privati e conseguentemente provvedere attraverso il proprio rappresentante legale a incassare le somme elargite rilasciando quietanza liberatoria per esonero o responsabilità.

L'Associazione dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi sovranazionali, nazionali o locali di governo, delle aziende pubbliche e private.

L'Associazione si impegna a non favorire o promuovere gli interessi economici, politici, sociali o sindacali di soci, amministratori, volontari o soggetti a qualunque titolo facenti parte dell'Associazione o comunque legati a essa da un rapporto di prestazione d'opera retribuita, ovvero nei confronti dei soggetti giuridici che effettuino erogazioni liberali a favore dell'Associazione.

Art. 5 - **Durata**

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato, salvo scioglimento ai sensi dell'art. 16 del presente statuto.

ASSOCIATI

Art. 6 - **Qualifica degli associati**

Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro

I soci sono tenuti al pagamento di una quota sociale annua che verrà definita dal Consiglio Direttivo, partecipano all'Assemblea degli associati e hanno diritto di voto.

I soci anche i recedenti, gli esclusi o dimissionari, non hanno diritto a liquidazione alcuna con riferimento sia ad eventuali conferimenti sia alle quote versate, sia sui beni di proprietà dell'Associazione.

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Art. 7 - **Ammissione**

Si diventa soci presentando domanda di ammissione scritta, sostenuta da un socio, all'esame del Consiglio direttivo, il quale con propria delibera la accoglie o la respinge.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine

Inoltre l'adesione all'Associazione comporta l'accettazione delle norme dello statuto e del regolamento interno.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Il regolamento interno fissa le procedure di ammissione a socio, recesso ed esclusione.
I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.

Art. 8 - **Perdita della qualifica di associato**

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo alla comunicazione scritta;
- morosità, dopo il mancato versamento di una annualità e/o per delibera del Consiglio direttivo;
- per lo svolgimento di attività contrastanti con gli interessi dell'Associazione o per azioni con le quali danneggia materialmente o moralmente e/o fomenta dissidi di qualunque natura tra i soci e non;
- altri motivi che comportino indegnità, deliberata dal Consiglio direttivo in seguito a gravi infrazioni alle norme statutarie o regolamentari, o comportamento lesivo del buon nome dell'Associazione;

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9 - **Organi dell'Associazione**

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente dell'Associazione;
- l'Organo di controllo;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 10 - **L'Assemblea**

L'Assemblea ordinaria o straordinaria è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente. Hanno diritto di partecipazione e voto tutti i soci ordinari che siano in regola con le quote sociali e che non siano decaduti ai sensi dell'art. 8 del presente statuto. È ammessa la rappresentanza dei soci per delega. Ogni socio può ricevere una sola delega da un altro socio che deve essere scritta. È ammessa anche la delega trasmessa a mezzo telematico. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio direttivo entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale. Il rendiconto, assieme alla relazione degli amministratori, viene depositato in copia presso la sede legale durante i quindici (15) giorni che precedono l'Assemblea e sino all'approvazione, affinché i soci possano prenderne visione. L'Assemblea straordinaria viene convocata ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga necessario, ovvero su richiesta del Presidente o di almeno un quinto (1/5) dei soci aventi diritto al voto, sottoponendo alla discussione dell'Assemblea dei soci l'ordine del giorno programmato. L'Assemblea sia ordinaria, sia straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o la rappresentanza per delega di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

La convocazione è fatta tramite lettera o attraverso un mezzo telematico o affissione all'albo sociale, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, entro sette (7) giorni prima dell'adunanza.

All'Assemblea partecipano con diritto di voto i soci. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea ordinaria provvede a deliberare, oltre che sul rendiconto economico e patrimoniale, su tutti gli argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- *approva il bilancio di esercizio*;
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- *delibera sulla esclusione degli associati*;
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
- *delibera sugli altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

All'Assemblea straordinaria sono riservate:

- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- *delibera dello scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;

Le deliberazioni di cui ai punti a) e b), devono essere adottate a maggioranza di tre quarti (3/4) dei soci presenti o rappresentati per delega all'Assemblea validamente costituita.

L'Assemblea dei soci può dotarsi di un regolamento interno, che stabilisca quanto non esplicitamente disciplinato dallo statuto.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

Art. 11 - Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci per il periodo di tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il numero dei suoi componenti, varia da tre a nove secondo delibera dell'Assemblea. In caso di dimissioni o decadenza a norma di regolamento di uno o più Consiglieri, l'Assemblea nella



prima convocazione provvederà a sostituirli. I sostituti dureranno in carica fino alla scadenza del

Consiglio direttivo. La maggioranza dei membri del direttivo è indicata dai soci fondatori. Il Consiglio direttivo elegge il Presidente, il vice presidente ed il Segretario che durano in carica tre anni. Il Presidente ha la firma sociale e la legale rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio relativamente all'ordinaria amministrazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Consiglio direttivo può inoltre conferire i poteri, la firma e la legale rappresentanza per singoli e determinati atti anche ad altri soggetti espressamente incaricati.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che per gli atti di straordinaria amministrazione per i quali occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta.

Il Consiglio Direttivo dà esecuzione alle deliberazioni da esso adottate. Può promuovere e dirigere le attività dell'Associazione, sia nell'ordinaria che straordinaria amministrazione. Esso può servirsi del consiglio e dell'opera dei soci particolarmente competenti, chiamandoli a collaborare, come consultori, e incaricandoli di particolari attività.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente, si riunisce ogni volta si riterrà necessario su convocazione del Presidente stesso o di almeno un terzo (1/3) dei suoi membri.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 12 - Il Presidente dell'Associazione

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, e rimane in carica per il periodo di tre anni. Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Egli cura, salvo quanto specificato all'art. 11, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e ne coordina l'attività dando esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci. In particolare il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio direttivo e ne fissa l'ordine del giorno;
- presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
- rappresenta l'Associazione verso l'esterno.

Art. 13 – Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche *monocratico* è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 - Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 15 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 16 - Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 17 - Risorse economiche

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni

e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ART. 18 Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 19 - Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi senza particolari formalità ed a semplice e motivata richiesta.

ART. 20 - Volontari

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 21 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 - **Amministrazione e patrimonio**

Per esercizio annuale si intende il periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. L'Associazione dovrà tenere la contabilità nelle forme di legge con la documentazione necessaria o richiesta da particolari iniziative. Il patrimonio sociale è costituito dalle quote versate annualmente dai soci, dagli acquisti mobiliari e immobiliari fatti a qualunque titolo, da donazioni, lasciti, sussidi e contributi concessi da Istituti, Enti pubblici e privati, Associazioni o privati cittadini. Le quote sociali sono intrasmissibili. Al patrimonio sociale confluiscono gli eventuali avanzi di gestione con vincolo di destinazione alla realizzazione degli scopi istituzionali. Durante la vita dell'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

Art. 23 - **Scioglimento e liquidazione**

In caso di *estinzione* o *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 24 - **Clausola compromissoria**

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore e che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Tribunale.

Art. 25 - **Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

L'anno duemilaventuno il giorno 22 del mese di marzo alle ore 9.00 in seconda convocazione, presso la sede di viale Grimaldi 16/C- Catania (CT), si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione ORIZZONTE DI SPERANZA per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Modifiche dello Statuto sociale per conformarlo al Codice del Terzo settore
3. Varie



Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama Martina Spuria a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente fa un bilancio delle iniziative svolte e offre alcune riflessioni sulle azioni a venire.

Per il secondo punto all'ordine del giorno il presidente approfondisce con i soci presenti le norme introdotte dal Codice del Terzo Settore, secondo le quali gli Enti iscritti nei registri Onlus devono adeguarsi alle disposizioni inderogabili proposte dallo stesso entro il termine del 31 marzo 2021, con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

Passa poi alla lettura del nuovo Statuto, che trovasi allegato al presente verbale per formarne parte integrante e che viene approfondito dall'Assemblea in ogni articolo e quindi viene approvato dai soci presenti all'unanimità, dando altresì mandato al Presidente di effettuare tutti gli atti connessi e conseguenti fino all'iscrizione dell'Associazione nel costituendo Registro degli enti di Terzo Settore, anche apportando eventuali modifiche formali ove richieste dagli organismi competenti.

Non essendoci altro da deliberare alle ore 11.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Martina Spuria

IL PRESIDENTE

Roberto Colantuono

LN 1173 SERIE 3
IL 26 MAR. 2021 RISCOSSI € *Esente*

Codo Alfio*